

Parcellizzazione giudiziale del credito: i recenti arresti giurisprudenziali

Aggiornato al 8.4.2017

Rassegna di **Giulio SPINA***

Parcellizzazione giudiziale del credito, rimedi di natura processuale: istituto della riunione e della liquidazione delle spese

[Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 17.1.2017, n. 961](#)

Ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito, il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno può trovare fonte giudiziaria principale negli istituti processuali della riunione e della liquidazione delle spese, da riguardarsi come se il procedimento fosse unico fin dall'origine.

Parcellizzazione della domanda giudiziale: decreto ingiuntivo per la somma provata documentalmente e citazione per la parte residua è abuso del processo?

[Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.11.2016, n. 22574](#)

Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma – sviando l'atto dalla sua causa tipica – per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare.

Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata

* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore.

con NOTA di BRUNIALTI

con SCHEMA di SPINA

Unico rapporto di durata e più azioni: la Cassazione dice sì alla tutela frazionata, ma a queste condizioni

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4090 del 16.02.2017

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno sancito la proponibilità, in separati processi, delle domande afferenti diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti, altresì precisando che se quei diritti, oltre a derivare da un rapporto siffatto, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque 'fondati' sull'identico fatto costitutivo (sicchè il loro separato accertamento provocherebbe una duplicazione di attività istruttoria e la conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale), le relative domande possono formularsi in separati giudizi solo se il creditore agente risulti avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e che, ove la necessità di un tale interesse e la relativa mancanza non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda rilevarle dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.

con SCHEMA di SPINA

Fatto illecito, frazionamento della domanda di risarcimento davanti a distinti giudici, abuso del diritto

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.10.2015, n. 21318

In tema di sinistro stradale, va confermato l'abuso del diritto in riferimento alla domanda risarcitoria delle lesioni personali (danno patrimoniale, e non) proposta al tribunale, se già richiesto in altro giudizio davanti al giudice di pace (conclusosi con la sentenza di condanna) il risarcimento del danno al mezzo. La domanda va quindi dichiarata improponibile, essendo configurabile l'un abuso del diritto anche in riferimento al credito risarcitorio

Frazionamento del credito risarcitorio, danno patrimoniale e non patrimoniale

[Tribunale di Milano, sezione decima, sentenza del 10.7.2015, n. 8537](#)

In caso di azione del creditore/danneggiato che, a fronte di un medesimo fatto illecito generatore di danno, richieda, quanto al pregiudizio patrimoniale, la sentenza di accertamento e condanna e quanto al nocumento non patrimoniale, la condanna generica per avere la liquidazione in separato giudizio, a tale domanda deve rispondere, con efficacia di giudicato, il giudice "dell'an" del risarcimento al quale compete, nel momento genetico di disarticolazione del credito, di intervenire per sanzionare il frazionamento o, invece, legittimarlo.